



VII.

L'Imposta del Dazio-Consumo.

E da molto tempo che si agita una questione gravissima, quella sulle imposte indirette, e propriamente se il cittadino sia obbligato in coscienza a pagar il *dazio-consumo*. Parecchie celebri riviste hanno raccolto fra le loro colonne studi e note di illustri teologi ed economisti; e fra le altre se ne occuparono in questi ultimi tempi il *Kirchenlexicon* di Friburgo ¹, l'*Ami du Clergé* e la *Revue du Clergé français*.

Ma quali furono le loro conclusioni? Il *Kirchenlexicon* si limitò a notare la discordia esistente fra i dotti, fra quelli cioè che sostengono l'obbligazione e quelli che la negano, senza voler giungere ad una propria decisione. L'*Ami du Clergé* inclina alla parte più benigna; e la *Revue du Clergé français* alla più severa indottavi dall'autorità di eminenti ingegni.

Or in mezzo a tanta disparità d'opinioni qual partito abbracciare? e come regolarsi in un punto così importante e di tanta opportunità?

Osserviamo senza alcuna pretesa, ma col solo

¹ Vol. XII, col. 1892-93. Anche nello *Staatslexicon* pubblicato dalla Società Goerresiana c'è (nel tom. V) un lungo articolo sui dazi; ma esso si ferma soltanto alla notizia storica e statistica, e non scientifica dell'argomento.

principio di giustizia, quali sono le ragioni che recano coloro che in questo punto non scorgono alcuna obbligazione morale diretta.

Le leggi che proibiscono il contrabbando, essi dicono, sono leggi *penali*, o almeno possono esser riguardate come tali secondo il sentimento della maggior parte dei teologi; quindi non obbligano in coscienza. Ed invero se diamo uno sguardo agli scolastici di tutte le età, vediamo che molti di essi sono d'avviso che non si pecchi defraudando il dazio, e non si sia tenuti alla restituzione appunto per questa ragione. Gli antichi sono citati dallo stesso S. Alfonso nella sua *Teologia morale*². Fra i moderni possiamo annoverare il Genicot³, il Bernardi⁴, il Bucceroni⁵, il Palmieri⁶.

Ma che cosa è questa legge penale? La legge

² Lib. III, tract. V del III Comand., cap. 6, art. 2, n. 616. Essi sono NAVARRUS, ANGELO DE CLAVASIO, BEIA, DUART, BOSSIUS, SAYR e SANCTIUS.

³ *Theol. Mor.*, I, 574.

⁴ *Praxis Confess.*, 1651, 3155.

⁵ *Inst. Theol. Mor.*, De legibus, 81.

⁶ In *notis ad opus Mor. Ballerini, De legibus*, n. 154. Il D'ANNIBALE (II, tract. XII, c. II, a. 2) pare non sappia o non voglia (e ciò dispiace) uscire dalla nebbia delle opinioni probabili. Ma ne lascia emergere, come concetto che le ispirano e le sostengono, il carattere penale attribuito alla legge daziaria e la sua possibile giustizia. Il GURY, *Comp. Theol. Mor.*, I, 999, non si pronuncia; e neppure il KONINGS, *Comp. Theol. Mor. S. Alph.*, n. 178 et 218, quantunque sembri propendere per questa sentenza. Il WAFFELAERT, *De iustitia*, II, 421, concede che vi siano leggi meramente penali in quella parte nella quale impongono obbligazione. Il LEHMKUHL, *Theol. Mor.*, I, 983, e CLEMENTE MARCO non danno soluzione netta, nè argomento personale di fondo. Il VERMEERSCH, *Quaestiones de Iust.*, n. 127, consiglia a seguir l'opinione degli autori patrii *ex probatis*, e ad andar molto adagio nell'abbracciare ciò che s'insegna a questo riguardo dagli stranieri.

penale, rispondono, è quella che non obbliga precisamente a far la cosa prescritta, o ad evitare l'atto proibito, come la morale, ma solamente a subire la pena della sua disubbidienza, se alcuno, colto nel trasgredirla, fosse condannato.

Tutto ciò è chiarissimo, dice l'articolista della *Revue du Clergé français*, ma è logico? La definizione ci dice gli *effetti* che produce una legge penale, ma non dice *in che consiste* una legge penale. Da quali segni si conosce? Come distinguere a primo aspetto una legge penale da una legge morale? Il legislatore avrebbe senza dubbio potuto dirlo se vi avesse pensato, e far conoscere la sua intenzione, promulgando una legge, di renderla penale o morale. Non sembra aver sospettato tale distinzione sì chiara e sì comoda: la sua legge è sempre manifestata con un medesimo genere di espressioni. In mancanza di ciò, il testo solo di una legge basta a far distinguere nettamente la differenza di cui si parla?

Altri hanno detto che una legge pura e semplice è costituita penale dal fatto, che una sanzione penale è aggiunta al precetto. E pare sia appunto ciò che forma la base del ragionamento, per cui si dichiara che le imposte dirette obbligano in coscienza, perchè sono semplicemente imposte dalle leggi delle finanze; mentre l'obbligo di pagare le imposte indirette, essendo sanzionato dalle ammende contro i trasgressori della legge, costituirebbe l'oggetto di una legge meramente penale.

Ma in questo caso, noi penetriamo, continua lo stesso articolista, in un ordine d'idee in cui la logica sembra essere opposta alle regole comuni. E ciò si giudichi da questo esempio concreto tolto

dai *Petites Annales de Saint-Vincent de Paul*: Il sindaco di X dà un ordine così concepito: *E vietato di tagliar alberi nella foresta*; è una legge morale. Il sindaco di Z, più pratico e più severo, esprime così il suo divieto: *Chiunque taglierà un albero nella foresta sarà condannato ad un'ammenda di almeno 50 franchi*, sanzione penale per la proibizione: dunque legge penale. Sul territorio di X io commetto una colpa tagliando un albero; sul territorio di Z io non commetto alcuna colpa, se avendo cura di non lasciarmi prendere, non sono colpito da alcuna condanna. - Un sistema morale che dà questi risultamenti sembra giudicato.

E finora è stata data una migliore definizione della legge penale? Pare di no. Ma dunque si avrebbe un po' di ragione di dire con un egregio storico delle nostre istituzioni: « Io suppongo, per parte mia, che la teoria delle leggi penali non è altro che una costruzione teologica, immaginata per giustificare la ripugnanza istintiva che certe leggi ispirano al popolo? »⁷.

Dopo questa conclusione riportata anche dall'articolista citato, parrebbe ch'egli dovesse esser

⁷ Cfr. A. VIOLLET, *Petites annales De Saint Vincent de Paul*. Supplément du 15 oct. 1901, pag. 14. Avvertiamo che è comune sentenza presso i teologi (cfr. GURY, D'ANNIBALE, LEHMKEHL, ecc.) che non si danno leggi ecclesiastiche meramente penali. Or perchè questa differenza? Forse che la Chiesa manca della podestà coattiva? In un altro articolo del *Kirchenlexicon*, vol. X, col. 115, 116, lo stesso autore del primo, il KIRSCHKAMP, dice in proprio nome che una legge meramente penale è inconcepibile e chiude l'articolo citando il LINBEMANN, che nel suo *Manuale di Theol. Mor.*, Friburgo, 1878, nega l'esistenza di queste leggi meramente penali, ma nell'articolo ragiona come se tali leggi potessero esserci senza specificare in qual campo. E l'*Ami du Clergé* nel suo volume delle *Ta-*

spinto a studiar più da vicino la questione; invece si schiera senz'altro col card. Gousset⁸ e con la lunga sequela degli altri autori⁹, i quali dicono che « le leggi sulle imposte, siano dirette, siano indirette, sono obbligatorie, e che per ogni uomo onesto v'ha obbligo di sottoporsi esattamente e volentieri a tutte le imposte dirette e indirette presentemente stabilite ».

E qual è l'argomento sul quale appoggiano la loro decisione? Eccolo: Come il principe è tenuto a provvedere al bene del popolo, all'amministrazione della giustizia distributiva, all'istruzione pubblica e ad altre sue funzioni, così il popolo è tenuto, alla sua volta, per giustizia e per diritto naturale, a pagare al capo dello Stato le imposte che gli permetteranno di compiere il suo dovere¹⁰.

E sta bene. Ma, l'imposta, tributo d'ossequio dei signori al principe, d'umiliazione e quasi di ricognizione di dominio ai baroni da parte degli uomini della nazione, come dei *pellegrini* nel periodo

bles générales alla pag. 201, col. 1, alla parola *Legge penale* dice: « Non si potrebbe affermare che le leggi sulle imposte indirette siano meramente penali... ». Ed a pagina 231, col. 1: « La legge penale non è una legge meramente penale, ma una legge di giustizia che obbliga alla restituzione ».

⁸ *Theol. Mor.*, I, n. 991, ediz. italiana.

⁹ Citiamo fra gli autori il MOLINA, il SANCHEZ, il LA CROIX, l'HOZMANN, il SUAREZ, il DE LUGO, il SOTO, il BILLUART, ecc.

¹⁰ Quest'argomento vien confortato dalle parole stesse scritturali. Dice l'Apostolo: « Siate sottomessi (ai rappresentanti del potere civile) non solo per timore del castigo, ma per l'obbligo di coscienza. Ecco perchè voi pagate anche i tributi... Rendete a tutti ciò che è loro dovuto; il tributo a chi voi lo dovete, l'imposta a chi voi la dovete ». (*Rom.*, XIII, 5, 6, 7).

feudale, che cosa deve essere nell'epoca moderna? Deve essere il contributo semplice del cittadino al servizio che per lui paga lo Stato, nell'interesse dell'adempimento de' suoi fini. E sarà veramente tale imposta se lo Stato nel prelevarla non lederà od offenderà altri diritti ed altri interessi, la perfetta conservazione e tutela dei quali è ugualmente necessaria al mantenimento dello stato sociale; in una parola se si osserveranno i principî della giustizia, quali l'*eguaglianza* e l'*utilità*.

Già illustri fisiocrati della scuola passata ¹¹, e moderni statisti ¹² hanno studiata la questione ed hanno dimostrato quanto le imposte *dirette* ¹³ e massime quelle del dazio-consumo siano ingiuste ed esiziali. E primieramente in esse non vien osservata la giustizia, ossia la proporzionalità nel riparto. Difatti, è indiscutibile che ogni uomo non può consumare più di quel che produce, a meno che non voglia far bancarotta. Nessun cittadino quindi può spendere per il suo mantenimento più di quanto gli concedono le sue finanze, il suo salario ¹⁴. Or se i dazi aumentano il prezzo delle pro-

¹¹ TURGOT, QUESNAY, MERCIER DE LA RIVIÈRE, DUPONT DE NEMOURS, BAUDEAU, LE TROSNE, ecc. Vedi *Biblioteca dell'Economista*, serie I, vol. I. ADAMO SMITH invece, capo della scuola classica, non le ritrova tanto nocevoli. Il suo bravo e giudizioso traduttore, il senatore Germano Garnier, ha tuttavia già vittoriosamente confutato siffatto errore del libro dello Smith.

¹² Cfr. ERRERA, *Le finanze dei grandi comuni*; ALESSIO, *L'imposta del dazio-consumo in Italia*; BOCCARDO, *Dizionario di economia politica*, vol. IV, Tassa.

¹³ Lasciamo agli economisti la questione sui vari sistemi d'imposta *diretta*, perchè non entra nel nostro campo.

¹⁴ Nè si obietti che il salario normale, dice il ch. ALESSIO, va librandosi intorno alla somma dei consumi abituali

duzioni, esso è forzato a diminuire la sua consumazione ¹⁵; dal che nasce la mancanza di smercio delle produzioni la quale costringe il prezzo di esse a diminuire, imperocchè bisogna bene a qualsiasi prezzo che il coltivatore venda o che altrimenti cessi di coltivare per vendere ¹⁶. In ultima analisi dunque è il produttore che paga nuovamente il dazio dopo aver già pagata l'imposta diretta sul fondo.

Ancora, come serbare la proporzionalità, se in esse si può tener conto soltanto della quantità e non della qualità? I dazi infatti fanno pagare la medesima tassa sulle produzioni della medesima natura, delle quali le une sono preziose, le altre no.

delle classi lavoratrici, e quindi mantenendosi per lungo ordine di anni elevato il dazio-consumo intorno ai prezzi normali degli oggetti più necessari alla vita, accresciuti dall'importo della tassa, ne deriva un aumento nel salario normale; ma è un aumento effimero, un aumento insultante, poichè per esso non è punto accresciuto il reddito libero dell'operaio, quello cioè ch'egli può rivolgere a migliorare la propria condizione sociale col risparmio, con la entrata morale ed intellettuale, ma il reddito disponibile è anzi diminuito di quella quota che l'operaio è costretto a soddisfare per il pagamento della tassa, per procurarsi la somma dei beni assolutamente necessaria a lui per la sua esistenza. Da ciò un primo ostacolo allo sviluppo della classe operaia. (Cfr. op. cit., negli *Annali di statistica*, serie II, vol. 17). Vedi anche le osservazioni del QUESNAY sul *Secondo problema economico* in *Biblioteca dell'Economista*, I, pag. 80.

¹⁵ Ciò maggiormente, quando il dazio va a colpire generi che costituiscono per le classi povere altrettanti cibi succedanei o servono come condimento a cibi succedanei. Vedi *Annali di statistica*, loc. cit.

¹⁶ Infatti si notò una singolare reazione nella distribuzione della proprietà e delle colture in alcuni paesi. Vedi *Annali di statistica*, loc. cit.

E ciò resta a sovraccarico dei consumatori poveri e spinge all'adulterazione dei prodotti ¹⁷.

Ma e poi, come può essere rispettata la legge di proporzionalità da un sistema, il quale nella maggior parte delle sue applicazioni prende per base imponibile non la ricchezza, ma il consumo, cioè un fatto intrinsecamente incapace di rivelare la vera e genuina condizione economica del contribuente? ¹⁸.

E qual è l'utilità che si ricava dal dazio-consumo? o non piuttosto sono maggiori i danni che i vantaggi?

a) Il dazio-consumo rovina le industrie locali, aggravando la materia prima ¹⁹; e di più tende a distribuire l'industria ed il commercio in modo artificiale, ed accorda al grosso commerciante vantaggi numerosi a scapito de' piccoli ²⁰. b) In secondo luogo impedisce il lavoro e ne diminuisce l'ardore fermandone i progressi. c) Contrasta lo sviluppo particolare delle classi produttrici, la loro evolu-

¹⁷ Ciò specialmente si verifica nei vini. Si usano bevande vinarie inferiori, il che reca danno gravissimo alla salute dei lavoratori. Vedi *Annali di statistica*, loc. cit.

¹⁸ È erroneo il concetto, che la suddivisione del quoto d'imposta su molti oggetti e fra moltissimi renda insensibile il peso della tassa, quasichè possa ritenersi di nessun rilievo ed indegno di ogni riflesso di fronte alla condizione dei salariati nel valore normale degli oggetti di prima necessità. Tranne alcuni centri, ed anche soltanto per alcuni gruppi d'industria, la condizione loro è così miserabile da risentire acerbamente gli effetti d'un leggero accrescimento, come a rallegrarsi d'una lievissima diminuzione recata dalle oscillazioni dei prezzi del mercato. ALESSIO, op. cit., loc. cit.

¹⁹ Cfr. ERRERA, op. cit., pag. 34, 35.

²⁰ Questo difetto fu messo alla luce ammirabilmente da CLIFFE-LESLIE nel suo studio pubblicato dal *Cobden-Club* sotto il nome di *Financial-Reform*.

zione, il miglioramento economico e sociale. d) Accumula i capitali per via d'artificio, il che arresta ed inverte la circolazione del danaro, e ne impedisce il ritorno annuale all'agricoltura. d) Affolla gli abitanti alle città, la qual cosa allontana la consumazione dai luoghi della produzione, e toglie il personale alla produzione stessa. f) Moltiplica gli accattoni, annientando i salari o la sussistenza; e ciò è in danno massimamente dei coltivatori, perchè non osano rifiutare la elemosina, esposti come sono alle vendette. g) Importa un numero stragrande di spese di esazione per il soverchio numero d'impiegati, per la poca sorveglianza, per il controllo inefficace, per il contrabbando, e per quelle altre ragioni che ora è bello tacere ²¹.

A ciò s'aggiunga l'immoralità del sistema. Quando i cittadini si avvezzano tutti i giorni a vedere impunemente violata la legge, come possono sentire il rispetto alla legge? Essi anzi si sentiranno incitati a violarla con quella animosità che l'istinto della conservazione e della vita alimenta contro chi proibisce il gratuito servizio dei generi più necessari al mantenimento.

Oh quanto giustamente si può dire col Leroy-Beaulieu ²² che questa imposta del dazio-consumo

²¹ Cfr. ERRERA, op. cit., pag. 35. *Cobden-Club*, *Essays*, 1871, pag. 233.

²² LEROY-BEAULIEU, *Scienza delle Finanze*, P. I, l. II, c. XV. Il COSSA dopo aver accennato i danni dell'imposta del dazio-consumo ed i possibili rimedi per levare o almeno ridurre gl'inconvenienti, conchiude ritenendolo un minor male fino a che non si sia sostituito un altro mezzo più equo per sopperire alle spese comunali (*Scienza delle Finanze*, c. X, § 4). E noi facciamo notare che in quei paesi nei quali questo mezzo fu trovato e il dazio-consumo fu abolito, la riforma introdotta riuscì pienamente. Così,

è funesta per sè stessa. Funesta, perchè è un impedimento alla circolazione ed allo scambio dei prodotti; perchè vi ha una parte irriducibile di abuso e di male che le va annesso, e che non si può sperare di fare scomparire; perchè è improporzionale e demoralizza il paese spingendolo alla frode, alla dissimulazione, allo spergiuro. Laonde il ch. Alessio, dopo d'aver considerato l'imposta indiretta del dazio nella sua triste evoluzione e nelle fatali sue conseguenze sull'agricoltura, sull'industria, sul progresso, sulla civiltà, riepiloga il suo studio in queste forti parole: « Dall'esame dei fatti che abbiamo registrati e raccolti si può senza tema di esagerazione conchiudere: che l'imposta del dazio-consumo, pur così odiosa in ogni tempo, e nei periodi storici delle nazioni più progredite, applicata con molte cautele e con notevoli restrizioni, oggi per effetto della legislazione e dell'arbitrio dei consigli comunali, ha subito nel suo carattere e nel suo ufficio d'imposta locale una profonda trasformazione, mutandosi, col daziare le materie prime dell'industria manifattrice, in imposta sulla produzione anzichè sul prodotto;

ad esempio, nel Belgio come fa osservare lo stesso LEROY-BEAULIEU, loc. cit.: ed in alcune città italiane, come si può rilevare dalle statistiche dei Comuni.

Alla Camera italiana si sta studiando un disegno di legge tendente ad arrestare con certi limiti la facoltà dei Comuni di attingere ulteriormente dal dazio con l'inasprimento delle tasse esistenti, o con l'imposizione di nuovi dazi particolarmente in riguardo ai generi alimentari di prima necessità, e al materiale necessario alle arti ed all'industria. Nello stesso tempo si cerca di allargare la libertà assicurata dalla precedente legge del 1898 concedendo ai Comuni, che sono in grado di farlo, senza difetto dei loro bilanci, la facoltà di rinunciare in parte o totalmente al dazio-consumo.

che tale trasformazione si fece più gravosa e più oppressiva per la difformità del saggio con cui si applica nei diversi comuni, sicchè i prodotti fabbricati e le materie prime trovano altrettante dogane interne nei centri in cui dovrebbero essere smerciati ed utilizzati;

che essa, come imposta di consumo propriamente detto, ha colpito senza pietà i generi alimentari più indispensabili a tutti, con pregiudizio più fortemente risentito dalle classi inferiori;

che per queste ragioni l'imposta sul dazio-consumo ha raggiunto un'altezza di reddito affatto sproporzionato all'aumento normale del consumo degli abitanti e allo sviluppo della produzione;

che per queste ragioni l'imposta del dazio-tanto più grave non solo dall'aspetto economico, ma anche dall'aspetto sociale, in quanto essa è contemporanea e relativa a un progressivo rialzo di tutte le imposte locali che colpiscono a preferenza le classi meno agiate, senza che si possa dire che altre imposte e precisamente quelle che pesano sulle classi agiate abbiano subito un aumento equivalente, laddove invece vi si riscontra più spesso « la stazionarietà o la diminuzione del reddito;

che da ultimo il modo di percezione, il sistema degli appalti, il servizio delle guardie daziarie e le norme relative alla conformazione delle zone di vigilanza non hanno in modo alcuno reso meno crudeli le ferite che il sistema dei dazi comunali ha inflitto alla fortuna economica delle città italiane ».

« A parte però, continua il citato autore, quanto l'esperienza italiana così dalla straniera validamente confermata può suggerire, vi è in quest'im-

posta qualche cosa di così potentemente regressivo e reazionario che non può non richiamare l'attenzione dello scienziato e del legislatore.

Omettiamo poi di dire quanta immoralità diffonda la consuetudine del contrabbando, e quanto sia poco civile quell'artificiale separazione della città dalla campagna, impediente il libero afflusso al mercato dei prodotti del terreno circostante. La imposta dunque del dazio consumo è in aperta contraddizione con quel concetto che l'esperienza del civile governo insegna ai popoli liberi intorno alla natura ed all'ufficio dell'imposta ».

Dopo tutto ciò che ci resta a dire? Semplicemente questo: che una legge la quale produce tanti e sì deplorabili effetti non tende al bene comune. Ma i teologi c'insegnano che una legge, perchè abbia forza d'obbligarci, deve soprattutto tendere al bene comune; dunque la legge del dazio-consumo non può costituire un vincolo morale di coscienza ²³.

Naturalmente ciò non bisogna, così *ex abrupto*, sparger fra le moltitudini con la pretesa di cambiar tutto d'un tratto. Vegga però, chi può e deve, preparar prima l'ambiente cercando di rimetter la società sulle sue basi naturali. Allora tante leggi per sè stridenti, perchè fondate sul fittizio, spariranno da sè, lasciando luogo a quelle che rispecchieranno le leggi della natura, le quali ci sono date infallibilmente ed in un modo assoluto dalle proprietà necessarie, immutabili, infallibili della natura medesima, e come tali sono poste nella natura delle cose dal loro medesimo Autore.

²³ Nè a ciò intende certo d'obbligarci San Paolo nel testo citato.

E bisogna incominciar subito, col togliere affatto i mezzi termini che turbano le coscienze e fanno dubitare che si lascino in perpetua elasticità punti principalissimi con discapito della morale.

Pur troppo alle volte si giudica della probabilità od improbabilità d'una sentenza semplicemente dal numero o dal peso dei difensori o degli avversari, senza darsi la briga di studiare a fondo gli argomenti per i quali scrittori, disparatissimi per tempo o per condizioni sociali, inclinano ad un'opinione piuttosto che ad un'altra; e senza esaminar le ragioni che essi recano in appoggio alla loro dottrina. E intanto si va avanti poggiati su vecchie opinioni che il più delle volte non possono adattarsi a circostanze nuove e non contemplate dagli antichi scrittori, a bisogni nuovi riflettenti lo spirito delle nazioni, che è spirito di sana libertà e vero benessere: libertà e benessere che non si potranno avere se non nell'ordine pratico esistente nella natura, e quindi nella sistemazione e nel coordinamento di tutte le leggi secondo quest'ordine stesso. Allora solamente si avrà la bene intesa libertà della discussione e quella delle opere, le quali ne formano una sola, la libertà umana; ed allora solo potrà avverarsi il glorioso motto: *In lege libertas!*